



**SOLVAY  
CHIMICA ITALIA S.p.A.**

**№ 10939**

**COMUNE DI VOLTERRA**

**27 OTT. 2011**

**UFFICIO PROTOCOLLO**

COMUNE DI VOLTERRA

P.zza dei Priori, 1 - 56048 VOLTERRA (PD)

Alla c.a. del Responsabile p.t. dell'Ufficio Urbanistica

Settore 2 Area Tecnica

e p.c. *SS-A01B*

Atisale S.p.A.

Memoria della società Solvay Chimica Italia S.p.a. relativa alla determinazione dirigenziale n. 720 del 15/10/2011 del Settore 2 - Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra avente ad oggetto "Società Solvay Chimica Italia spa. Concessione mineraria denominata 'Volterra', per l'estrazione della salamoia. Inizio dei lavori in località San Giovanni. Adozione di misure inibitorie cautelari e avvio del procedimento di eventuale inibizione definitiva".

1 - La presente memoria della società Solvay Chimica Italia S.p.a si riferisce al procedimento che ha dato vita alla determinazione dirigenziale n. 720 del 15/10/2011 del Settore 2 - Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra, notificata alla società in data 17 ottobre 2011.

Con tale provvedimento sono state assunte le seguenti determinazioni:

"1. E' inibito, in via cautelare e con effetto immediato da oggi fino alla adozione dei provvedimenti definitivi entro i prossimi trenta giorni, il disboscamento e la trasformazione delle aree oggetto della concessione mineraria denominata 'Volterra'; 2. E' dato avviso alla Società Solvay Chimica Italia spa, con sede in Rosignano Solvay, Via Piave, n. 6, che è avviato il procedimento di accertamento della legittimità dei lavori di trasformazione e coltivazione mineraria delle aree oggetto della concessione 'Volterra', ai fini della loro inibitoria e della irrogazione delle relative sanzioni; 3. E' stabilito che la Società Solvay ha facoltà, entro i prossimi dieci giorni, di presentare memorie e documenti utili allo svolgimento della istruttoria procedimentale e che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Settore 2 Area Tecnica".

\*\*\*

Denominazione Sociale: SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. - SOCIO UNICO  
Cap. Soc. Euro 13.322.400 Int. vers. - Cod. Fisc., P. I.V.A. e Reg. Impr. 00104340492  
Sede Legale e Stabilimento: Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay - Livorno - Tel. 0586.721111 - Fax 0586.721721  
Livorno - R.E.A. Livorno 45532  
Sede Amministrativa e Direzione Commerciale: Via Marosilla, 1 - 20146 Milano - Tel. 02.29092.1 - Fax 02.6570631  
Milano - Reg. Imp. 00104340492 - R.E.A. Milano 814537

*Sh*

2 - E' opportuno ripercorrere, in sintesi, le premesse di fatto che hanno dato origine alla vicenda.

2.1 - In data 1 luglio 2002 le società Solvay Chimica Italia S.p.a. e AtiSale S.p.a. hanno chiesto alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale toscana n. 79 del 1998, la pronuncia di compatibilità ambientale sul Progetto di coltivazione mineraria per l'estrazione del salgemma nelle concessioni denominate 'Cecina', 'Volterra' e 'Poppiano' consistente nell'aumento dell'attività di estrazione del salgemma fino a 2.150.000 t/anno, nonché del rinnovo per anni trenta delle concessioni minerarie "Poppiano" e "Cecina".

Lo studio di impatto ambientale (di seguito semplicemente "SIA"), così come integrato da quanto emerso durante il procedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito semplicemente "VIA"), prevede all'Allegato 5 il "Progetto di rimboschimento e Rinaturalizzazione relativo alle Aree in esaurimento in Località Buriano" e, per quanto attiene al rimboschimento ed agli interventi di ripristino ambientale delle singole aree di intervento al termine dello sfruttamento previsto:

- la realizzazione di interventi di ripristino in Località Buriano (Comune di Montecatini Val di Cecina) per una superficie di circa 75 ettari nell'arco di dieci anni;
- e che "poiché la miniera di Buriano è in via di esaurimento, la Solvay prevede di spostare l'attività estrattiva del sale nella vicinissima zona di Saline di Volterra. Il progetto di coltivazione mineraria nella zona di Saline di Volterra comporta di intervenire anche su territori boscati aventi una superficie complessiva di circa 0,9 Km<sup>2</sup>, della quale è prevista l'estirpazione di circa 0,45 Km<sup>2</sup> per viabilità e realizzazione pozzi" e che "la società Solvay, alla fine del ciclo di coltivazione della miniera, ha interesse comunque di ripristinare il bosco così come è attualmente; tuttavia, al fine di ridurre l'impatto ambientale dovuto alla perdita, anche se temporanea, di 0,45 Km<sup>2</sup> di bosco, propone di compensare tale superficie con una superficie anche superiore appunto nella vicina zona di Colizione; tutto ciò in ottemperanza anche a quanto previsto dalla legge forestale n. 39/2000 e relativo regolamento di attuazione" (pag. 17, paragrafo h) "Rimboschimento compensativo nella zona 9 est - Colizione" - capitolo - Tipologie di intervento e metodologie esecutive - Allegato 5 "Progetto di rimboschimento e Rinaturalizzazione relativo alle Aree in esaurimento in Località Buriano").

2.2 – Con deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2004, la Giunta Regionale Toscana ha rilasciato *“pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del minerale solido – cloruro di sodio – denominate 'Poppiano' e 'Cecina' e per la modifica sostanziale dell'attività estrattiva nelle concessioni denominate 'Volterra', 'Poppiano' e 'Cecina' e le relative opere connesse, ricadenti nei comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Val di Cecina (Pisa), secondo i termini e subordinatamente a quanto stabilito nel verbale della conferenza di servizi del 2.12.2003”*.

Con tale pronuncia di compatibilità ambientale la Regione Toscana ha deliberato di *“rilasciare contestualmente l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 490/99, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito nel verbale della Conferenza dei Servizi del 2.12.2003 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1)”*.

Il suddetto verbale, al punto 6, prevede che l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n. 490/99, è rilasciata *“subordinatamente alla prescrizione n. 1.13, espressa dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico, Storico e Demoetnoantropologico per le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara”*. Tale prescrizione recita *“1.13) Si preveda il rimboschimento e il ripristino ambientale di ogni singolo modulo non appena terminato lo sfruttamento previsto, ottimizzando la coltivazione rispetto alle superfici boscate”*.

L'adempimento rispetto a quanto prescritto al punto 1.13 del verbale della Conferenza di servizi allegato alla Deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2004 avviene, come previsto, rispetto ad *“ogni singolo modulo”* e *“non appena terminato lo sfruttamento previsto”*. Per *“sfruttamento”* si intende, secondo l'arte mineraria, la fase dell'emungimento della salamoia consistente nella dissoluzione ed estrazione del salgemma sotto forma di salamoia satura: solo al termine di questa fase, e solo previa stabilizzazione degli assetamenti morfologici dovuti all'asportazione dal sottosuolo del salgemma (normalmente 5-7 anni dopo la cessazione dell'emungimento) è possibile intervenire nella zona interessata.

2.3 – Solvay ha eseguito gli interventi di rimboschimento previsti all'Allegato 5 del SIA secondo il progetto di rimboschimento compensativo (Tipologie di intervento e metodologie esecutive parte “h”) per un totale di ettari 90 ed ha eseguito anche gli

interventi di ripristino ambientale previsti all'Allegato 5 del SIA in Località Buriano (Comune di Montecatini Val di Cecina) rispetto alle zone di coltivazione esaurite.

2.4 – Le sentenze del TAR Toscana n. 1048, n. 1049 e n. 1050 del 2007 hanno rilevato la sopraggiunta impossibilità di realizzare la misura compensativa dei bacini idropotabili prevista dai punti 1.7, 1.8 e 1.9 della pronuncia di VIA di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 4 del 2004 (ed hanno perciò annullato i decreti di rinnovo delle concessioni minerarie “Poppiano” e “Cecina” nn. 2876 e 2875 del 17 maggio 2006).

Tali pronunce del TAR Toscana, tuttavia, hanno confermato pienamente la validità della pronuncia di VIA di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 4 del 2004.

Le suddette sentenze, in ogni caso, non hanno riguardato la concessione mineraria perpetua denominata “Volterra”, oggetto della determinazione dirigenziale cui si replica con la presente memoria.

A seguito dell'appello proposto avverso le suddette sentenze, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di verificare la completezza dell'istruttoria condotta nell'ambito della VIA di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 4/04 e di ribadire, con le sentenze n. 5263, n. 5262 e n. 5261 del 2009, la piena legittimità, condividendo quanto già statuito dal giudice di primo grado.

A fronte di quanto disposto dalle sentenze del TAR Toscana n. 1048, n. 1049 e n. 1050 del 2007 e dopo aver constatato l'impossibilità di realizzare lo stoccaggio aggiuntivo destinato al fabbisogno idropotabile (ciò non per l'indisponibilità di Solvay, ma per il mutamento di opinione e la contrarietà alla realizzazione della parte idropotabile del progetto Idros di tutti gli Enti locali coinvolti, compreso Codesto Comune che ha preso parte al cosiddetto “Tavolo Istituzionale” e si è poi espresso a tal riguardo con un'apposita delibera) la Regione Toscana ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 926, con la quale ha stabilito di individuare una diversa modalità di compensazione ambientale con riferimento agli usi idropotabili.

Più precisamente, la prescrizione 1.7 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 4/04 è stata sostituita con *“la seguente nuova formulazione: 1.7 Oltre alla realizzazione del progetto IDRO-S per uso industriale, la società Solvay dovrà concorrere con la somma di Euro 4.650.000, come determinata dagli Uffici Tecnici del Genio Civile di Lucca e Pisa e di Livorno, corrispondente alla cifra necessaria alla realizzazione del progetto IDRO-S per la parte idropotabile, quale contributo alla*

*realizzazione di idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell'Alta Val di Cecina. A tal fine, la cifra di cui sopra dovrà essere versata al soggetto attuatore delle misure progettuali alternative quale la realizzazione dell'invaso in loc. Puretta, come proposto dallo stesso proponente e come riconosciuto da ASA nella conferenza di servizi esterna del 27 febbraio 2008, ove rispondente agli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile, o altre misure comunque idonee a soddisfare l'esigenza di integrare l'approvvigionamento idrico dell'Alta Val di Cecina. La Soc. Solvay dovrà erogare detta somma di denaro, su indicazione della Giunta Regionale, a seguito dell'ottenimento di tutti gli atti autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto approvato".*

Lo stesso Consiglio di Stato, nel decidere gli appelli suddetti (con le sentenze n. 5263, n. 5262 e n. 5261 del 2009), ha dato conto del fatto che, con la successiva delibera n. 926 del 2008, la Regione Toscana ha effettuato "ulteriori apprezzamenti" che hanno portato a sostituire l'originaria costruzione degli invasi ad uso idropotabile con una nuova specifica misura di compensazione ambientale, sempre relativa alla situazione di crisi idrica dell'Alta Val di Cecina (nelle sentenze citate, il Consiglio di Stato rileva che è "venuta oggettivamente meno la possibilità di realizzazione della parte idropotabile del progetto (in tal senso si sono pronunciati gli enti partecipanti al Tavolo istituzionale degli enti locali della Val di Cecina del 13 aprile 2005, cui sono seguiti la presa d'atto da parte del citato Tavolo tecnico in data 21 luglio 2005 e il recesso dal Consorzio Idro-s di ASA, locale gestore delle risorse idriche)").

2.5 – Anche la deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 926 è stata impugnata innanzi al TAR Toscana, che, con le sentenze n. 6867 e n. 6868 del 2010, ha annullato la suddetta deliberazione ed i relativi decreti di rinnovo delle concessioni minerarie "Cecina" e "Poppiano" n. 1755 e n. 1756 del 17 aprile 2009 (la pronuncia non riguarda, invece, la concessione perpetua di Volterra).

Attualmente pendono, innanzi al Consiglio di Stato, i giudizi di appello avverso dette sentenze di primo grado.

2.6 – In conseguenza di tali vicende la Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali e per la Mobilità, A.C. Energia e Cambiamenti Climatici, Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, con provvedimento prot. n. AOO-GRT/42859L 60.20.20 del 18 febbraio 2011, ha imposto alle società Atisale S.p.a.

*A*

e Solvay Chimica Italia S.p.a. di *"predisporre un programma alternativo di coltivazione che riguardi la sola concessione "Salina di Volterra"*".

In data 21 marzo 2011, con prot. n. 305, la società Solvay, congiuntamente con Atisale, ha presentato alla Regione il programma alternativo di coltivazione che riguarda la sola concessione "Salina di Volterra".

2.7 - Il 20 aprile 2011 Solvay ha richiesto altresì il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004, per l'attività mineraria destinata a svolgersi all'interno del perimetro della concessione mineraria di "Salina di Volterra", in quanto l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata con la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 4 del 2004 aveva durata quinquennale e dunque era scaduta.

Tale autorizzazione è stata rilasciata alla Società dal Comune di Volterra il 19 agosto 2011 (autorizzazione paesaggistica n. 63).

2.8 - Con conferenza di servizi del 29 luglio 2011 le Amministrazioni competenti hanno ritenuto di proporre alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, sul *"Progetto inerente la realizzazione di un vaso artificiale in località Poretta nei Comuni di Volterra e Pomarance (PI)"*.

2.9 - Con nota della Giunta regionale Toscana, direzione generale delle politiche territoriali e ambientali e per la mobilità - settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie - del 19 ottobre 2011 è stato affermato, in relazione alla determinazione dirigenziale n. 720 del 15 ottobre 2011 del Comune di Volterra, *"non sussistere ragioni obiettive ed estese che giustifichino la sospensione dei lavori minerari in corso e dunque non ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 del R.D. n. 1443/1927"*.

2.10 - Con ulteriore nota del 21 ottobre 2011 la Giunta regionale Toscana, direzione generale delle politiche territoriali e ambientali e per la mobilità - settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie - ha richiesto a Solvay e ad Atisale di *"fornire nell'immediato al fax 0564/423789 notizie circa lo stato di avanzamento dei lavori nella concessione Volterra"*.

\*\*\* \*\* \*\*\*

3 - Per quanto sopra esposto, la società Solvay ritiene che i lavori realizzati da Solvay siano eseguiti legittimamente e che la determinazione dirigenziale n. 720 del 15 ottobre 2011 assunta dal Comune di Volterra possa essere revocata.

\*\*\* \*\* \*\*\*

4 - In primo luogo, l'attività mineraria in questione viene svolta da Solvay sulla base della concessione denominata 'Volterra' in relazione alla quale la Regione Toscana, con delibera di Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2004, ha espresso la propria pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di sfruttamento minerario svolto nell'ambito di detta concessione.

La Giunta regionale deliberava il rilascio del nulla osta idrogeologico "di cui al r.d.l. 3267/23 nonché l.r. 39/00, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito nel verbale della Conferenza di servizi del 2.1.2.2003" nonché "l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 490/99, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito nel verbale della Conferenza di servizi del 2.12.2003" [alla quale Codesto Comune ha partecipato, n.d.r.].

Si rammenta che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo delle concessioni minerarie "Poppiano" e "Cecina" e di modifica sostanziale dell'attività di coltivazione mineraria nelle concessioni di "Poppiano"- "Cecina" e "Volterra" è stata emessa ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. Toscana n.79/1998 e 14 e ss. della L. n. 241/1990. Tale pronuncia, nell'ambito della procedura unica integrata di cui all'art. 17 della l.r. Toscana n. 79/1998, ricomprende in sé pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati.

L'art. 17, comma 6, della l.r. Toscana n. 79/1998 prevede infatti che "Le determinazioni concordate con le modalità di cui al presente articolo, sostituiscono le autorizzazioni e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, esonerando il proponente dall'acquisizione degli stessi".

4.1 - La società Solvay ha adempiuto a tutte le prescrizioni indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2004, conclusiva del procedimento di valutazione di impatto ambientale (ivi compresa, dunque, la prescrizione 1.13 che prevede "il rimboschimento e il ripristino ambientale di ogni singolo modulo non appena terminato lo sfruttamento previsto, ottimizzando la coltivazione rispetto alle superfici boscate").

AS

Non è dunque condivisibile l'affermazione contenuta nella determinazione dirigenziale in esame con cui il Comune di Volterra avrebbe rilevato la "mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni" (ovvero alle prescrizioni della VIA).

4.2 - Tutte le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana e del Consiglio di Stato sulla vicenda in esame (cfr. sentenze del TAR Toscana n. 1048, n. 1049 e n. 1050 del 2007 e sentenze del Consiglio di Stato n. 5263, n. 5262 e n. 5261 del 2009) hanno confermato la piena validità della delibera della Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2004.

In ogni caso, occorre ricordare che tutte le sentenze del giudice amministrativo sulla questione non hanno interessato la concessione mineraria perpetua denominata "Salina di Volterra" o "Volterra", bensì le due diverse concessioni minerarie trentennali denominate "Cecina" e "Poppiano".

\*\*\* \*\* \*\*\*

5 - In secondo luogo, si consideri che, in data 20 aprile 2011, Solvay ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 e su tale istanza hanno espresso parere favorevole sia la Commissione Edilizia Comunale di Volterra nella seduta del 9 giugno 2011, n. 562 (atto n. 04), sia la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.

In particolare, la Commissione Edilizia Comunale ha invitato, nel proprio parere, ad "attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 4 del 12.01.04 con la quale è stata rilasciata pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto"; ha precisato che "il rimboschimento ed il ripristino ambientale di ogni singolo modulo dovrà essere effettuato non appena terminato lo sfruttamento previsto, utilizzando la coltivazione rispetto alle superfici boscate"; che "il rimboschimento compensativo dovrà avvenire anche in zone limitrofe all'area da disboscare all'interno del perimetro del territorio del Comune di Volterra" ed ha invitato anche "a rivedere la necessità di inserire i cipressi in un contesto ambientale povero di piante ad alto fusto".

In data il 19 agosto 2011 il Comune di Volterra ha rilasciato a Solvay l'autorizzazione paesaggistica n. 63, con la quale ha consentito alla società di procedere "all'esecuzione dei lavori di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione

Al)

*mineraria per l'estrazione del salgemma ubicati in Comune di Volterra Fraz. Saline di Volterra".*

Nella relazione illustrativa ex art. 146, comma 7, del D. Lgs. n. 42 del 2004, inviata dal Comune di Volterra alla Soprintendenza competente (nota prot. 4040 del 24 giugno 2011), si affermava infatti di aver *"verificato che non esiste alcun motivo ostativo alla realizzazione delle opere in oggetto, in considerazione del fatto che gli interventi proposti sono compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio indicati negli atti di governo del territorio"*.

Quanto detto dimostra chiaramente l'erroneità delle premesse su cui si fonda il provvedimento in esame, nel quale si legge che *"la Società Solvay Chimica Italia spa, ..., ha intrapreso, senza previo avviso, comunicazione e denuncia alcuna a questo Comune, dei massicci lavori di disboscamento in località San Giovanni, in un'area sita nei pressi della frazione denominata Saline di Volterra"*.

5.1 - Il Comune di Volterra, al momento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sopra descritta, era pienamente consapevole degli interventi che la società Solvay avrebbe operato sul territorio.

All'istanza presentata dalla Società per chiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata, infatti, allegata una dettagliata relazione tecnica da cui si evince la tipologia di lavori e di interventi operati da Solvay.

Tale relazione, peraltro, *"è una precisazione di quanto già espresso nel precedente progetto allegato al SLA, che ha generato il rilascio di pronuncia positiva di compatibilità ambientale ai fini del VIA con deliberazione n° 4 del 12 gennaio 2004"* (v. punto 1 della relazione).

In particolare, nella relazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si legge che *"l'intervento prevede il taglio delle piante di alto fusto che andranno a ricadere lungo le piste e le rampe di arroccamento e nelle adiacenze dei pozzi e si limiterà esclusivamente al taglio degli alberi strettamente necessari. La superficie interessata al taglio degli arbusti e degli alberi di alto fusto risulta complessivamente pari a 36.600 mq. ed interessa pertanto strisce di bosco di limitata ampiezza, 5-10 m, che ricadono nelle maglie dei pozzi"*; che *"la visibilità risulta quindi notevolmente attenuata dalle fasce di bosco che rimarranno, così da costituire una schermatura visiva sia dai punti di visibilità lungo gli assi stradali più significativi che nelle adiacenze dell'attività*

mineraria" e che "terminato lo sfruttamento minerario verranno rimossi tutti i pozzi, le viabilità e tutte le attrezzature. Nella superficie che è stata interessata dalle opere occorrenti alla coltivazione mineraria si interverrà per favorire la ricolonizzazione vegetazione delle aree denudate" (v. paragrafo 7, pag. 18 della relazione).

Si legge, a pag. 18 della suddetta relazione, che "Nell'ambito della coltivazione complessiva, così come da VIA approvato dalla Regione Toscana e come ben precisato nella richiesta di rinnovo del vincolo paesaggistico, la Solvay Chimica Italia S.p.A. si è impegnata ed ha realizzato una serie di rimboschimenti all'interno dell'ambito paesaggistico "29 Volterrana" di ca. 90 ha. Come da Tav. n° 22 del progetto relativo allo studio d'impatto ambientale, più specificatamente nella relazione degli interventi di rinverdimento effettuati (vedi all.6)".

Anche al punto 8 della relazione in esame si ribadisce la volontà della Solvay di "minimizzare l'impatto del disboscamento, indispensabile per la realizzazione delle infrastrutture minerarie", mediante la conduzione dell'attività estrattiva in modo da ridurre al minimo indispensabile gli spazi operativi.

5.2 - La determinazione dirigenziale n. 720 del 15 ottobre 2011 del Comune di Volterra appare illegittima anche considerando il fatto che la relazione presentata da Solvay, in allegato all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, contiene un intero paragrafo (il n. 9) dedicato alle "Opere di mitigazione". Tra queste ultime figura il "rilascio di una fascia di bosco di circa 20-25 m di larghezza che serve da schermatura visiva delle opere realizzate" e che "garantisce, oltre che una pronta e capillare diffusione dei semi delle specie arboree ed arbustive che andranno a colonizzare il terreno dopo il termine dei lavori, anche una schermatura naturale dai punti di maggior visibilità".

Nella relazione suddetta si precisa anche che nelle zone di terreno nudo, oggetto dell'attività estrattiva della Società, "si è già proceduto con l'intervento di "mascheramento" dai principali punti di osservazione delle zone tramite una siepe vegetale, riducendo al minimo l'impatto visivo".

Per rendere ancora più comprensibili e chiari gli interventi di mitigazione che Solvay intende mettere in atto si descrivono, nella suddetta relazione, alcune simulazioni di interventi già effettuati nella zona di Saline di Volterra, presso il podere "Cavallerello": "la scelta delle piante per la realizzazione della siepe ricade su quelle specie autoctone che compongono la macchia mediterranea come il cipresso [pianta, peraltro, espressamente

— richiesta dalla Commissione Edilizia Comunale di Volterra nel rilascio ~~del~~ proprio parere], *il leccio, il cerro, l'olmo e l'acero per quanto riguarda le specie arboree; il mirto, crategus, la lentiggine, il viburnum, ecc. ... per quanto riguarda le specie arbustive*".

\*\*\* \*\* \*\*

6 - In terzo luogo, il problema del taglio degli alberi necessario per lo sfruttamento della concessione mineraria di Volterra è stato affrontato anche in sede di studio di impatto ambientale presentato da Solvay alla Regione Toscana.

Più precisamente, la zona oggetto dei lavori è specificatamente trattata al punto 2.5.8 del SIA.

Inoltre, in sede di integrazione al SIA sono stati elaborati da Solvay due documenti intitolati *"Virtualizzazione, basata sulla base topografica digitale fornita dalla Regione, delle situazioni boscate ante sin e post operam non dettagliata su tutta l'area in concessione nel suo complesso, ma specifica rispetto ad un pannello boscato tipo"* (all. 3) e *"Bilancio forestale di area vasta, evidenziando l'effetto degli interventi previsti dal progetto in relazione alla normale dinamica di uso dei boschi nel periodo trentennale di validità del progetto"* (all. 4).

Con l'allegato n. 3 è stata ricreata in via virtuale la situazione boscata, simulando il rimboschimento progressivo delle aree dismesse nella concessione mineraria Buriano e le situazioni *ante sin e post operam* su di un pannello boscato nella concessione mineraria Volterra.

Con l'allegato n. 4 è stata meticolosamente analizzata la tipologia dei boschi della zona (prevalentemente boschi a ceduo) e la ripartizione dei boschi in base alla tipologia delle specie forestali.

\*\*\* \*\* \*\*

7 - In quarto luogo, a differenza di quanto afferma il Comune nella propria determinazione dirigenziale, l'attività di coltivazione mineraria effettuata da Solvay ed il necessario disboscamento non sono in contrasto né con le previsioni del Regolamento Urbanistico, né con le prescrizioni dettate dal Piano Strutturale.

Dal punto di vista urbanistico l'area oggetto della concessione mineraria perpetua "Salina di Volterra" o "Volterra" ricade nella Zona Territoriale Omogenea di tipo "E" (Zona destinata ad usi agricoli - Territorio rurale), ricadente nella sottozona di tipo "E1"

*H*

(aree di conservazione) nelle quali gli interventi sono regolamentati dagli artt. 81, 82 e 86 del Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra.

I terreni ricadono altresì nel Sistema Ambientale "V", come Sottosistema "VI" (Riserva di naturalità) disciplinato dagli artt. 71 e 72 del Regolamento Urbanistico.

L'art. 22 (rubricato "Sottosistema VI: Riserva di naturalità") delle norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale del Comune di Volterra prevede, al comma 4, che "Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere inoltre interventi e norme finalizzati: - alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata ...". Prescrizioni analoghe sono dettate dall'art. 72 del Regolamento Urbanistico.

Tali norme dettano prescrizioni che sono in linea con quanto viene e verrà fatto da Solvay a tutela delle aree boschive interessate dall'attività mineraria: nell'area ricadente nel sottosistema "VI" sono, infatti, ammessi "interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata", ovvero proprio quegli interventi che Solvay ha già previsto e descritto nel paragrafo 9 della relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dedicato alle opere di mitigazione.

7.1 - Si consideri, inoltre, che il terreno oggetto della concessione mineraria in esame è descritto ed individuato, dal Piano Strutturale del Comune di Volterra, alla tavola B5, intitolata "Vincoli e tutele sovraordinati".

La concessione in esame è, dunque, vincolo sovraordinato rispetto alla disciplina del piano strutturale comunale.

Né il fatto che, nella medesima tavola B5, vi sia anche il bosco quale vincolo sovraordinato può rilevare per limitare l'attività posta in essere da Solvay sulla base della concessione mineraria "Volterra", in quanto la tutela del bosco è già stata garantita dal Comune di Volterra nell'ambito del procedimento che ha portato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla Società.

Le concessioni minerarie (ed in particolare, per quanto qui interessa, la concessione mineraria "Volterra") sono, inoltre, state inserite nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale (si veda la tavola B03 "Concessioni minerarie" inserita all'interno di tale archivio dati del quadro conoscitivo), secondo quanto prescritto dall'art. 27.1 delle NTA del P.T.C. della Provincia di Pisa (a norma del quale "Tutti i siti d'interesse minerario e scientifico mineralogico individuati nella Tav. QC 12. QC 7 e Doc. Q.C.07 del P.T.C. e

10000000721725 # 10/ 10

*descritti nelle relative schede di dettaglio, derivanti dall'analisi bibliografica, da ricerche di archivio e da ricerche sul terreno, dovranno essere recepiti nel quadro conoscitivo di supporto agli strumenti di pianificazione generali comunali").*

Se dunque la concessione mineraria in esame è un vincolo sovraordinato rispetto alla normativa urbanistica del Comune, quest'ultima non può essere interpretata in un senso che contrasti con tale vincolo.

Il quadro conoscitivo contenuto nel Piano Strutturale è infatti "idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento" (art. 53, comma 3, della l.r. Toscana n. 1/2005).

Il piano strutturale del Comune di Volterra può, dunque, essere interpretato soltanto in combinato disposto con il PTC provinciale che pone alla base (ovvero nel quadro conoscitivo) della disciplina urbanistica comunale proprio "tutti i siti d'interesse minerario".

7.2 – Si consideri anche che il P.T.C. provinciale evidenzia come "Di notevole rilevanza economica è pure l'attività estrattiva del salgemma nel comprensorio di Saline di Volterra dove la Solvay e le saline di stato estraggono annualmente più di un milione di tonnellate di minerale" (pag. 16 del documento "Siti di interesse minerario e mineralogico della Provincia di Pisa", allegato al P.T.C.) e prevede che "I comuni interessati da numerosi siti destinati alle attività minerarie devono perseguire l'obiettivo di riduzione dell'impatto ambientale delle attività estrattive ed il contenimento dello sfruttamento dei materiali provenienti dalle cave. Le risorse minerarie devono comunque essere programmate ed utilizzate ai sensi della L.R. 78/1998 e L.R. 5/1995, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Piano Regionale delle attività estrattive" (documento di valutazione ai sensi degli artt. 5, 16 e 32 della l. r. 16 gennaio 1995 n. 5, della delibera G.R. 14 dicembre 1998 n. 1541 e delle indicazioni del P.I.T. come da deliberazione C.R. 25 gennaio 2000, allegato al P.T.C., pag. 41).

Il PRAER (Piano Regionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007) disciplina al punto 5.2 della relazione illustrativa "i compiti dei Comuni" e prevede che "I Comuni, a seguito della pubblicazione del P.A.E.R.P. e nei termini dallo stesso definiti, provvedono ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 78/1998, ad adeguare ove necessario gli strumenti della pianificazione territoriale e gli

atti del governo del territorio, attuando le prescrizioni localizzative delle aree estrattive individuate dalle Province. L'atto comunale di adeguamento dello strumento della pianificazione territoriale e dell'atto del governo del territorio dovrà definire, nelle relative norme tecniche di attuazione, oltre alla disciplina di governo del territorio, la determinazione delle modalità di attuazione dei progetti di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale, avvalendosi dei criteri forniti dalle istruzioni tecniche di cui all'articolo 6 della l.r. 78/1998 approvate tramite regolamento regionale."

7.3 - Ad oggi non risulta ancora approvato il PAERP della Provincia di Pisa.

Tuttavia, in attesa delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive individuate dalla Provincia, il Comune di Volterra non può impedire lo svolgimento di un'attività mineraria (quale quella di Solvay): tale attività ha infatti rilevanza sovracomunale, tenuto conto della natura demaniale del bene "sale". Coerentemente, dunque, a livello provinciale, è stata considerata di notevole rilevanza economica e, a livello comunale, è stata considerata un "vincolo sovraordinato" alla pianificazione del territorio unitamente al vincolo paesaggistico per il quale è stata rilasciata da Codesto Comune l'autorizzazione sopra citata.

Il Comune potrà, in futuro, disciplinare soltanto le "modalità di attuazione dei progetti di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale", nell'ambito, però, di quanto previsto dal PAERP.

Per tutto quanto sopra osservato, non sussiste, dunque, l'asserito contrasto tra l'attività svolta da Solvay e le previsioni urbanistiche del Comune di Volterra.

\*\*\* \*\* \*\*\*

8 - In quinto luogo, la determinazione dirigenziale n. 720 del 15/10/2011 del Settore 2 - Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra è illegittima anche sotto un ulteriore profilo evidenziato dalla nota della Regione Toscana prot. n. AOO-GRT/260059/L.60.20.20 del 19 ottobre 2011.

La Regione Toscana, nella nota citata, non ha ritenuto sussistenti "ragioni oggettive ed estese che giustifichino la sospensione dei lavori minerari in corso e dunque non ricorrenti i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 del R.D. n. 1443/1927".

L'art. 26 cit. prevede, infatti, che "Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale sia consentita la

*sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi” (comma I); che “La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all’ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno” (comma II); che “Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori” (comma III).*

Il provvedimento adottato dal Comune di Volterra, che inibisce in via cautelare e con effetto immediato il disboscamento e la trasformazione delle aree oggetto della concessione mineraria “Volterra”, è dunque in contrasto con l’art. 26 cit. in quanto, di fatto, esercita un potere di sospensione dei lavori minerari la cui competenza appartiene interamente ed esclusivamente all’autorità regionale di vigilanza sulle miniere.

E’ noto d’altro canto che la “concessione mineraria richiede un immanente ed insistente controllo dell’Amministrazione in ordine al mantenimento di attività del giacimento ai sensi dell’art. 26 R.D. 29 luglio 1927 n. 1443” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 1992, n. 139); e che l’esercizio del potere di sospensione dell’attività di coltivazione di una miniera di cui all’art. 26 cit. è “inteso a ponderare e salvaguardare anche e soprattutto l’interesse minerario in vista ed a protezione del quale la suddetta normativa in ultima analisi risulta dettata” (Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1984, n. 726).

8.1 – In ogni caso – come rilevato anche dalla Regione Toscana nella nota citata – i lavori svolti da Solvay sono “conformi al programma approvato il quale prevede, peraltro la razionale messa in valore della risorsa nello spirito di tutelare le potenzialità del giacimento oltre che la sicurezza dei luoghi”.

\*\*\* \*\* \*\*\*

9 – In sesto luogo, la determinazione dirigenziale n. 720 del 15/10/2011 è illegittima in quanto fondata su premesse di fatto errate e contraddittorie.

Pur se non rileva quale dato interessante la concessione “Volterra” (ma piuttosto le altre due concessioni minerarie trentennali denominate “Cecina” e “Poppiano”), è necessario evidenziare che anche la circostanza della mancata realizzazione dell’invaso in

*h*

località Puretta, riportata nelle premesse del provvedimento del Comune di Volterra, non appare corretta.

Come risulta dalla conferenza di servizi del 29 luglio 2011, alla quale anche il Comune di Volterra ha preso parte, le Amministrazioni competenti hanno ritenuto di proporre alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, sul "Progetto inerente la realizzazione di un vaso artificiale in località Puretta nei Comuni di Volterra e Pomarance (PI)".

Con Delibera n.837 del 03 ottobre 2011 la Giunta Regionale Toscana ha espresso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per la "Realizzazione di un vaso artificiale in località Puretta".

L'invaso di Puretta è quindi in fase di prossima realizzazione, con conseguente pieno adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 926 del 2008 che – come già sottolineato – ha individuato una diversa modalità di compensazione ambientale con riferimento agli usi idropotabili (circostanza che conferma altresì l'erroneità dell'affermazione che il Comune di Volterra pone alla base del proprio provvedimento, relativamente alla supposta, mancata approvazione "di alcun progetto Idro-s nella parte idropotabile").

9.1 - Il provvedimento del Comune di Volterra risulta inoltre contraddittorio poiché – come riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica – nella stessa concessione di Volterra un'area immediatamente adiacente a quella di Solvay, di proprietà dei Monopoli di Stato, è stata interessata, nel 1978 e nel 2005, da interventi in tutto analoghi a quello che oggi l'amministrazione comunale vieta.

#### Tutto ciò premesso e considerato

la sottoscritta società, anche alla luce della nota del 21 ottobre 2011 della Giunta Regionale Toscana, direzione generale delle politiche territoriali e ambientali e per la mobilità – settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie, chiede che il Comune di Volterra prenda atto dei rilievi esposti e concluda la procedura istruttoria avviata con la definitiva revoca del citato provvedimento del 15 ottobre 2011 n. 720.

Rosignano Solvay, 26 ottobre 2011

Solvay Chimica Italia s.p.a.

Ing. Michèle Huart

